

Codice A1816B

D.D. 17 settembre 2020, n. 2421

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: BIOPOPLAR S.R.L. - Interventi selvicolturali su superfici demaniali nei Comuni di Ruffia e Villanova Solaro, località varie - Istanza n. 53682/2020.**



**ATTO DD 2421/A1816B/2020**

**DEL 17/09/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: BIOPOPLAR S.R.L. - Interventi selvicolturali su superfici demaniali nei Comuni di Ruffia e Villanova Solaro, località varie – Istanza n. 53682/2020.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 53682/2020 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal dal Sig. ALLASIA ENRICO, legale rappresentante della ditta BIOPOPLAR S.R.L., in data 06/07/2020 – assunta al Protocollo n. 35591;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 10/09/2020, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

| Tipologia forestale                 | Superficie<br>progetto (ha) | da<br>Superficie<br>ammessa<br>(ha) |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| - Saliceto di Salice bianco         | 6,4100                      | 6,4100                              |
| - Robiniето con latifoglie mesofile | 1,2700                      | 1,2700                              |
| Totale                              | 7,6800                      | 7,6800                              |

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Sig. ALLASIA ENRICO, legale rappresentante della ditta BIOPOPLAR S.R.L., all'esecuzione degli interventi selvicolturali in nei Comuni di Ruffia e Villanova Solaro (località varie),, così come descritti nel progetto d'intervento e nelle integrazioni progettuali, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

| Comune           | Sez. Cens. | Foglio | Particella | Sup. catastale (ha) | Sup. intervento (ha) |
|------------------|------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| Ruffia           | -----      | 1      | 9999*      | 5,6200              | 5,6200               |
| Villanova Solaro | -----      | 17     | 9999*      | 2,0600              | 2,0600               |
| Totale           |            |        |            |                     | 7,6800               |

*\* superfici insistenti su proprietà demaniale, ramo acque*

- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 7,6800;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- le tipologie forestali coinvolte sono le seguenti: Saliceto a Salice bianco (6,4100 ha), Robinieto con latifoglie mesofile (1,2700 ha);

- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- si approva la deroga dall'assegno al taglio, ai sensi dell'art. 37bis del Regolamento forestale regionale vigente; inoltre si approva la deroga ai sensi dell'art. 55, limitatamente alle piante di Robinia;
- si prescrive il rilascio di una pianta viva ed una morta in piedi ogni 0,5 ha, al fine di conservare la biodiversità, oltre i 10 m. dal ciglio di sponda;
- *in accordo con le prescrizioni del Nulla Osta Idraulico rilasciato da AIPo pervenuto il 01/09/2020 (Prot. n. 41573), il taglio dovrà essere così eseguito:*
  - a) per le piante presenti all'interno dell'alveo inciso e radicate sulla sponda, secondo il disposto dell'art. 37, C. 2, lett. a), Pto 1) del Regolamento forestale regionale, dovrà avvenire avendo cura di conservare le piante in buone condizioni di stabilità radicate sulla sponda e le formazioni flessibili allo stadio giovanile presenti in alveo
  - b) per le piante presenti all'esterno dell'alveo inciso e sino a 10 m. dal ciglio di sponda, secondo il disposto dell'art. 37, C. 2, lett. b), Pto 2), dovrà avvenire limitatamente alle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo, avendo cura di mantenere gli esemplari in buone condizioni di stabilità
  - c) per le piante presenti oltre il limite di 10 m. dal ciglio di sponda, secondo il disposto dell'art. 37, C. 3, dovrà avvenire in conformità al disposto degli altri articoli del Regolamento forestale e, nel caso specifico, unicamente a carico della Robina o di piante diverse qualora gravemente deperienti o mal conformate;
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento desunto dalle aree di saggio effettuate, risulta pari a 1275 mc circa, comunque nel rispetto delle successive prescrizioni di cui al punto elenco precedente; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione

c1) chiusura e protezione degli accessi

c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale

ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe